

	A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia	
	CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE	
	ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI	
	per	
	Codice CIG:	
	Impresa:	
	L'anno, il giorno, del mese di, presso	
	la sede legale di A.S.P.eF. in Piazzale Michelangelo, 1, si sono	
	personalmente costituiti:	
	Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari, nata a Quistello (MN) il 19.10.1959 e	
	domiciliata in Mantova (MN), Piazzale Michelangelo n. 1, C.F.	
	SCRGZL59R59H143G, che al presente atto interviene non in nome e per	
	conto proprio, ma quale Direttore Generale dell'A.S.P. e F. (Azienda Servizi	
	alla Persona e alla Famiglia) con sede in Piazzale Michelangelo n. 1 (C.F. e	
	P.I. 01837820206);	
	e	
	il Sig., nato a il, il quale interviene	
	nella sua qualità di Legale Rappresentante della, Partita IVA	
	, domiciliato in, giusta certificazione della	
	C.C.I.A.A. di, agli atti, che agisce quale impresa	
	appaltatrice	
	PREMESSO	
	- che con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASPeF n.	
	 del, è stato approvato il	

	;	
	- che con successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione n. sono stati stabiliti gli elementi essenziali dell'accordo quadro di cui di cui agli artt. 54 del D. Lgs. n.50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'accordo quadro mediante procedura aperta con preventiva pubblicazione del bando di gara secondo le disposizioni dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del criterio del minor prezzo , secondo le disposizioni dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016. Il minor prezzo è individuato nell'offerta della percentuale di ribasso più alta sul prezzario posto a base di gara relativo alla manutenzione straordinaria a chiamata, al netto dei presunti oneri della sicurezza e degli oneri della sicurezza Covid. L'accordo quadro viene stipulato con determinazione del corrispettivo a misura;	
	- che per l'affidamento delle prestazioni di è stata, secondo i tempi ed i modi, regolarmente applicata la procedura prevista dall'art. 60 e dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo un importo presunto a base d'asta di euro 92.100,00, per lavori di manutenzione straordinaria a chiamata , di cui € relativi ad oneri per la sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta ed € per oneri sicurezza Covid non soggetti a ribasso d'asta;	
	- che, ad esito delle procedure di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'accordo quadro l'impresa, che ha offerto una percentuale di ribasso del% (.....) sul prezzario posto a base di gara, compresi i presunti oneri per la sicurezza di € e gli oneri sicurezza Covid di € L'impresa ha	

	regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri stimati di sicurezza	
	aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;	
	- che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P.e F. n.	
	, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle	
	operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,	
	la gara è stata definitivamente aggiudicata alla precitata impresa, alle	
	condizioni di cui al presente accordo quadro;	
	- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il	
	possessione dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 tra cui la	
	idoneità, la capacità economica e finanziaria e tecnica - professionale della	
	citata impresa;	
	- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli	
	oneri di pubblicità e di comunicazione di cui agli artt. 76 e 98 del D.Lgs.	
	50/2016, sono state pubblicate nel seguente modo:	
	- comunicazioni via PEC alle ditte partecipanti;	
	- comunicazioni pubblicate sul sito del committente;	
	- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa affidataria ha	
	stipulato idonea fideiussione con polizza n°, emessa	
	in data..... da, ed a favore di A.S.P.e F., agli effetti e per l'esatto	
	adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario in dipendenza della	
	esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro;	
	- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del%,	
	così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, avendo	
	l'impresa aggiudicataria prodotto almeno le seguenti certificazioni:	
	1) sistema di qualità	

2)

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig., non risultano procedimenti pendenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in applicazione delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'accordo quadro

1. A.S.P.eF., nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari, nel proseguo **“Stazione Appaltante”**, affida all'impresa, nel proseguo **“Contraente o Affidatario”**, e per essa al costituito sig., che accetta senza riserva alcuna, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 D.lgs. 50/16 relativo all'esecuzione

2. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni previste nel presente accordo quadro e negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché negli altri documenti facenti parte del
.....che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'affidatario, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, per quanto in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto, nonché di quelle contenute nel D.M. 49/2018 e s.m.i.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010:

- il Codice identificativo della gara **(CIG)** relativo all'intervento è
.....;

Art. 2. Importo dell'accordo quadro

1. L'importo dell'accordo quadro è variabile in funzione dei lavori di manutenzione straordinaria non preventivabili ordinati da ASPEF ed ammonta complessivamente a presuntivi **€ 92.100,00** , compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € e oneri COVID, per il solo anno 2021, pari a €

2. L'importo dell'accordo quadro è da intendersi al netto di IVA.

3. L'accordo quadro per la manutenzione straordinaria è stipulato a misura.

Art. 3. Condizioni generali

1. L'accordo quadro è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di accordo quadro e dalle planimetrie che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento dell'affidamento e della perfetta esecuzione dei lavori, di conseguenza risponderà ad ASPEF per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. E' parte integrante dell'accordo quadro l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

corrispondente al seguente codice IBAN: acceso presso
....., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla
stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Art. 4. Durata dei lavori di manutenzione straordinaria

1. La durata dell'affidamento dei lavori di manutenzione è di mesi 36 a dar
corso dalla 01-01-2021 sino al 31-12-2023, ovvero a partire dalla data di
stipula del presente accordo quadro e comunque fino all'esaurimento delle
risorse economiche disponibili.

Il termine di validità contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito
in 36 mesi indipendentemente dal fatto che l'importo del tetto massimo di
spesa complessiva non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che
l'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in termine
minore.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con contratti/ordinativi applicativi emessi
dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto
dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà
all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi
genere.

Non potranno essere emessi contratti/ordinativi applicativi dopo la scadenza
del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro. La durata
dei contratti/ordinativi applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà
singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere

eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel
rispettivo contratto/ordinativo applicativo.

Art. 5. Penali per i ritardi

1. Le penali sono previste al Capitolato Speciale di accordo quadro, al
quale si rimanda.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento e la
relativa somma verrà trattenuta dai pagamenti ancora dovuti all'affidatario,
se capienti per tale finalità.

3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si riconosca che la penale è
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi
o indennizzi all'Affidatario.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione
appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

Art. 6. Contabilizzazione delle manutenzioni straordinarie

1. Per la contabilizzazione delle prestazioni di manutenzione straordinaria
si rinvia al Capitolato Speciale di accordo quadro.

Art. 7. Corrispettivo dell'accordo quadro e pagamenti

1. Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro
l'affidatario si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno
richiesti, mediante contratti/ordinativi applicativi, ai sensi dell'Accordo
Quadro entro il limite massimo di importo previsto di **€ 92.100,00**
(novantaduemilacento/00) ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso

	indicato all'articolo 4.	
	2. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni da fattura che sarà emessa	
	previo verifica della corretta contabilità da parte del Responsabile Ufficio	
	Tecnico.	
	3. In caso di ritardo nella liquidazione della fattura, spettano all'Appaltatore	
	gli interessi, legali e moratori.	
	4. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione delle	
	prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	Art. 8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria per	
	ciascun contratto/ordinativo applicativo del presente accordo quadro. Il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del presente accordo quadro.	
	Art. 9 Garanzia e copertura assicurativa	
	1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente accordo	
	quadro e dei relativi contratti/ordinativi applicativi, l'impresa ha prestato la	
	garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, richiamata in	
	premessa, per l'importo di €, calcolato sul limite massimo di	
	importo presunto posto a base d'asta. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93	

comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa affidataria, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto di accordo quadro, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

4. Durante l'esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria è responsabile per danni subiti da persone, beni mobili ed immobili tanto di ASPEF che di terzi, anche conseguente all'operato dei suoi lavoratori e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie.

5. È obbligo dell'aggiudicatario produrre, alla firma del contratto di accordo quadro, copia della polizza assicurativa RCT – RCO con massimale minimo pari ad euro, che deve essere mantenuta fino al termine del periodo di affidamento dei lavori. I rischi non coperti da predette polizze saranno posti comunque a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

Art. 10 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo del singolo contratto/ordinativo applicativo.

	Art. 11 Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori	
	1. L'affidatario è obbligato:	
	- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	2. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016 e, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'accordo quadro, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per	

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario dell'accordo quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento

Art. 12 Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. 50/2016, la ditta affidataria si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 13 Contratti/ordinativi applicativi

1. Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni offerte dall'affidatario.

Art. 14 Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del

	presente contratto di accordo quadro e che non fosse risolta mediante	
	accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/2016 e smi, sarà	
	di competenza del Tribunale di Mantova.	
	Art. 15 Norme finali	
	1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto di accordo	
	quadro e nel capitolato speciale di accordo quadro, si richiamano il codice	
	dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e smi) e le altre disposizioni vigenti in	
	materia.	
	Allegati:	
	...	
	Viene data lettura del presente atto alle parti contrattuali.	
	Le parti dichiarano e riconoscono che quanto sopra convenuto è conforme	
	alle loro volontà espresse e quindi per approvazione e conferma, lo	
	sottoscrivono come appresso.	
	Mantova,	
	per la Stazione appaltante	per L'appaltatore
	Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari	

	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di	
	approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti:	
	Art. 1. Oggetto dell'accordo quadro	
	Art. 2. Importo dell'accordo quadro	
	Art. 3. Condizioni generali	

[illegible]